



COMUNE DI SIENA

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

del 16 DICEMBRE 2008 n° 398

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica

SINDACO

CENNI Maurizio

Pres.	Ass.
	SI

CONSIGLIERI

PICCINI Alessandro
BRUNI Fulvio
MUGNAIOLI Alessandro
PETRICCI Simone
GUAZZI Gianni
BARBIERI Lido
PELLEGRINI Simonetta
BUGNOLI Gianluca
BRENCI Lorenzo
MEACCI Giancarlo
NANNIZZI Leonardo
CASCIARO Salvatore
PERUGINI Massimiliano
VICHI Andrea
BARTOLINI Giancarlo
GIOIA Anna
PACE Lucio
TRAPASSI Alessandro
CORTONESI Luciano
GAGLIARDI Marco

Pres	Ass
SI	
	SI
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	

CONSIGLIERI

RANIERI Gian Luca
VANNINI Sandro
FEDI Marco
MARZOCCHI Stefano
TAFANI Leonardo
ANDREINI Francesco
IANTORNO Pietro Fiorino
PICCINI Pierluigi
GIORDANO Giuseppe
PANTI Duccio
BOSSINI Franco
STELO Vittorio
CAMPOPIANO Luciano
POLLINA Angelo
BANDINI Massimo
MANGANELLI Alessandro
MILANI Agostino
CAPITANI Michele
FALORNI Marco
ASCHERI Mario

Pres	Ass.
SI	
	SI
SI	
SI	
	SI
SI	
	SI
	SI
SI	
	SI
SI	
	SI
SI	
	SI
SI	
SI	
	SI

Partecipa il Vice Segretario Generale **Dr.ssa Rosa PALMAS**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente **PICCINI : Alessandro** dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

OGGETTO: Modifica del Regolamento Edilizio in merito al risparmio energetico e fonti rinnovabili di energia ed alle nuove norme sulla installazione delle parabole nel Centro Storico - Approvazione

N. 398 – Seduta del 16-12-2008

OGGETTO: Modifica al Regolamento Edilizio in merito al risparmio energetico e fonti rinnovabili di energia ed alle nuove norme sulla installazione delle parabole nel Centro Storico – Approvazione.

--

“”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con le deliberazioni del Consiglio Comunale del 30/01/1996 n.42 e n. 94 del 21/03/1996 fu approvato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale;
- che con le successive deliberazioni consiliari del 19 dicembre 1997 n. 307, del 27 marzo 2001 n. 109, dell'11 marzo 2003 n.99, del 17 luglio 2003 n. 231 e n. 340 del 16/12/2004, e del 29/05/2007 N.167, furono apportate modifiche e integrazioni parziali allo stesso Regolamento;

Considerato che al fine di aggiornare il Regolamento Edilizio alle recenti disposizioni di legge e allo scopo di precisare alcune particolarità evidenziate in fase di applicazione dello stesso, si rende necessario apportare alcune modifiche o integrazioni allo stesso Regolamento, consistenti nell'inserimento di un nuovo articolo inerente l'uso di energia rinnovabile ed in particolare del solare termico e fotovoltaico e nella modifica del Piano del Colore rimuovendo il divieto assoluto di installazione di parabole nel Centro Storico, il tutto come meglio specificato nella relazione dell'ufficio proponente;

Dato atto che in particolare le modifiche da apportare riguardano l'articolo di seguito evidenziato:

Art. 2.1.4 Antenne Televisive -

Le antenne televisive in numero non superiore ad una per ogni unita' immobiliare devono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici; sono da escludersi pertanto le installazioni su balconi o terrazzi non di copertura, a distanza dal filo di gronda non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto.

E' consigliabile quando cio' e' possibile, l'installazione dell'antenna televisiva sulla falda interna, quindi non sulla falda prospiciente la pubblica via.

Nel caso di manutenzione straordinaria del tetto e' obbligatoria la centralizzazione delle antenne televisive.

Le antenne paraboliche non sono consentite all'interno del Centro Storico; possono essere consentite antenne ricetrasmittenti con tipologia ad asta.

Il quale sarà modificato come segue:

Art. 2.1.4 Antenne Televisive –

Le antenne televisive in numero non superiore ad una per ogni unità immobiliare devono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici; sono da escludersi pertanto le installazioni su balconi o terrazzi non di copertura, a distanza dal filo di gronda non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto, ciò vale anche per gli edifici posti nel Centro Storico.

E' consigliabile quando ciò è possibile, l'installazione dell'antenna televisiva sulla falda interna, quindi non sulla falda prospiciente la pubblica via.

Nel caso di manutenzione straordinaria del tetto è obbligatoria la centralizzazione delle antenne televisive.

Nel Centro Storico le antenne paraboliche per la ricezione del segnale televisivo sono ammesse alle seguenti condizioni e comunque previa autorizzazione ai sensi del D.Lgs 42/2004, e successive modifiche e integrazioni:

- apparecchi con diametro massimo di cm 70;*
- colorazione della gamma del cotto e comunque adeguatamente mimetizzata rispetto alle caratteristiche cromatiche della copertura;*
- posizione non visibile dalla strada su cui prospetta l'edificio interessato in quanto possibile in funzione all'angolo di visuale;*
- in caso di rifacimento completo della copertura le utenze dovranno essere opportunamente accorpate su un numero ridotto di parabole.”*

Dato atto altresì che , in attuazione alle disposizioni e all'interesse generale per il risparmio energetico e le fonti rinnovabili di energia, si propone cche sia integrato l' **allegato, “H”**, con l'articolo 11 di seguito evidenziato:

PIANO ENERGETICO AMBIENTALE

Art. 11 Risparmio energetico e fonti rinnovabili di energia

11.1 – *Definizioni*

Il presente articolo stabilisce gli interventi finalizzati al risparmio energetico attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si definisce genericamente "pannello solare" sia il solare fotovoltaico che il solare termico.

Per riscaldamento geotermico si intende lo sfruttamento del calore contenuto all'interno della terra per mezzo di sonde interrate e moltiplicata con una pompa di calore.

11.2 – *Campo di applicazione*

Tutto il territorio comunale è interessato dalle disposizioni del presente articolo nei seguenti casi:

- nuova costruzione di edifici pubblici e privati
- sostituzione edilizia o demolizione con fedele ricostruzione
- ampliamenti che si configurino come nuovi organismi edilizi
- ristrutturazione urbanistica
- ristrutturazione edilizia che coinvolgano almeno il 50% della superficie calcolata come somma dei vani in cui si interviene con opere murarie di modifica.

11.3 – *Interventi obbligatori*

Nelle zone di cui al precedente 11.2 deve essere assicurata, attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia la copertura del 25% del fabbisogno energetico totale e comunque non meno del 50% del fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria.

11.4 – *Interventi facoltativi*

Al di fuori dei casi elencati al punto 11.2, gli interventi sono facoltativi.

11.5 – *Modalità di installazione dei pannelli solari*

I pannelli solari possono essere posizionati in copertura o in spazi a terra; possono costituire inoltre elementi architettonici accessori ai fabbricati comprese pensiline, tettoie, parapetti, ecc.

Nel caso di coperture inclinate gli impianti dovranno essere integrati, ossia essere posizionati in adiacenza e complanari alla falda (modalità retrofit) o incorporati in esse (metodo strutturale)

Nel caso di coperture piane i pannelli saranno installati con inclinazione ottimale.

In ogni caso i serbatoi di accumulo saranno posizionati all'interno dell'edificio o alloggiati in apposito volume tecnico (escluso dal calcolo degli indici) che formerà con i pannelli stessi una soluzione ordinata e morfologicamente controllata dell'intero sistema di copertura (la cosiddetta quinta facciata).

11.6 – Zone ed edifici di particolare interesse ambientale ed architettonico

Qualora gli interventi riguardino edifici o zone sottoposte a particolare tutela (vincolo monumentale, tutela dei beni storici e architettonici (BSA) e loro pertinenze, tutela paesaggistica) si procederà come previsto dalle rispettive discipline di vincolo con i relativi pareri preventivi e con particolare specifica possibilità di deroga rispetto agli obblighi di installazione di cui al presente articolo.

11.7 – Incentivi comunali

Sono previsti abbattimenti di un punto percentuale del contributo per il costo di costruzione nei seguenti casi:

- a) qualora le percentuali obbligatorie di cui al punto 11.3 siano superate almeno del 10%.
- b) Qualora si raggiunga un comportamento prestazionale, in termini di rendimento energetico, superiore almeno del 30% di quello previsto dalla vigente normativa. A tal fine andranno ricercate soluzioni progettuali, preferibilmente di tipo passivo e bioclimatico, in grado di limitare il fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile (necessario per riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria ed illuminazione) di almeno il 30% rispetto ai valori riportati nell'allegato C – numero 1, tabella 1. del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.

Con il Regolamento Urbanistico potranno essere individuati incentivi dimensionali alle nuove costruzioni in funzione del risparmio energetico.

11.8 – Contenuti progettuali

I progetti in cui sia prevista l'installazione di pannelli solari dovranno contenere obbligatoriamente almeno i seguenti elaborati:

- a) elaborati grafici con l'esatto posizionamento ed ingombro dei dispositivi in pianta, sezione prospetti e particolari costruttivi;
- b) inquadramento ambientale costituito ad esempio da elaborati fotorealistici che documentino l'inserimento ambientale.
- c) relazione tecnica in cui siano evidenziati bilanci energetici che dimostrino il rispetto di quanto previsto al punto 11.3
- d) nel caso di solare termico finalizzato al riscaldamento degli ambienti e nel caso di fotovoltaico, elaborati che documentino interventi di adeguata coibentazione termica ed adeguati sistemi di irradiazione quali ad esempio impianti centralizzati con contabilizzazione individuale e pannelli radianti integrati.

L'osservanza prestazionale della presente norma in ordine alla copertura del fabbisogno energetico è garantita in sede del rilascio del permesso di costruire (o di eventuale altro titolo abilitativo consentito) e rispettivamente verificata in sede di rilascio della licenza d'uso/abitabilità mediante autocertificazione del tecnico impiantista abilitato.

Considerato

- che copia del Regolamento variato è stata inviata alle Circoscrizioni in data 17-7-2008 per i pareri di competenza con il seguente esito:
- Circoscrizione 1 – parere favorevole a maggioranza;
- Circoscrizione 2 – parere favorevole all'unanimità, con raccomandazione;
- Circoscrizione 3 – parere favorevole all'unanimità;
- Circoscrizione 4 – parere favorevole a maggioranza;
- Circoscrizione 5 – parere favorevole a maggioranza;

Visto il parere favorevole a maggioranza espresso della Commissione Consiliare Assetto del Territorio in data 28/8/2008;

Vista la relazione dello Sportello Unico per l'edilizia e le attività Produttive;

Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 primo comma D. Lgs 267/2000;

DELIBERA

- di approvare le modifiche al Regolamento Edilizio, adottato con delibera C.C. N. 42 del 30/01/1996 e n. 94 del 21/03/1996, ai sensi dell'art. 33 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, in conformità dell'art. 64 della Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 1, riportate nell'allegato A per formare parte integrante e sostanziale del presente atto.””

ALLEGATO A alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 398 del 16-12-2008

Allegato F -

Piano del Colore

Art. 2.1.4 Antenne Televisive –

Le antenne televisive in numero non superiore ad una per ogni unita' immobiliare devono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici; sono da escludersi pertanto le installazioni su balconi o terrazzi non di copertura, a distanza dal filo di gronda non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto, ciò vale anche per gli edifici posti nel Centro Storico.

E' consigliabile quando cio' e' possibile, l'installazione dell'antenna televisiva sulla falda interna, quindi non sulla falda prospiciente la pubblica via.

Nel caso di manutenzione straordinaria del tetto e' obbligatoria la centralizzazione delle antenne televisive.

Nel Centro Storico le antenne paraboliche per la ricezione del segnale televisivo sono ammesse alle seguenti condizioni e comunque previa autorizzazione ai sensi del D.Lgs 42/2004, e successive modifiche e integrazioni:

- apparecchi con diametro massimo di cm 70;*
- colorazione della gamma del cotto e comunque adeguatamente mimetizzata rispetto alle caratteristiche cromatiche della copertura;*
- posizione non visibile dalla strada su cui prospetta l'edificio interessato in quanto possibile in funzione all'angolo di visuale;*
- in caso di rifacimento completo della copertura le utenze dovranno essere opportunamente accorpate su un numero ridotto di parabole."*

Allegato H

PIANO ENERGETICO AMBIENTALE

Art. 11 Risparmio energetico e fonti rinnovabili di energia

11.1 – *Definizioni*

Il presente articolo stabilisce gli interventi finalizzati al risparmio energetico attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si definisce genericamente "pannello solare" sia il solare fotovoltaico che il solare termico.

Per riscaldamento geotermico si intende lo sfruttamento del calore contenuto all'interno della terra per mezzo di sonde interrate e moltiplicata con una pompa di calore.

11.2 – *Campo di applicazione*

Tutto il territorio comunale è interessato dalle disposizioni del presente articolo nei seguenti casi:

- nuova costruzione di edifici pubblici e privati
- sostituzione edilizia o demolizione con fedele ricostruzione
- ampliamenti che si configurino come nuovi organismi edilizi
- ristrutturazione urbanistica
- ristrutturazione edilizia che coinvolgano almeno il 50% della superficie calcolata come somma dei vani in cui si interviene con opere murarie di modifica.

11.3 – *Interventi obbligatori*

Nelle zone di cui al precedente 11.2 deve essere assicurata, attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia la copertura del 25% del fabbisogno energetico totale e comunque non meno del 50% del fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria.

11.4 – *Interventi facoltativi*

Al di fuori dei casi elencati al punto 11.2, gli interventi sono facoltativi.

11.5 – *Modalità di installazione dei pannelli solari*

I pannelli solari possono essere posizionati in copertura o in spazi a terra; possono costituire inoltre elementi architettonici accessori ai fabbricati comprese pensiline, tettoie, parapetti, ecc.

Nel caso di coperture inclinate gli impianti dovranno essere integrati, ossia essere posizionati in adiacenza e complanari alla falda (modalità retrofit) o incorporati in esse (metodo strutturale)

Nel caso di coperture piane i pannelli saranno installati con inclinazione ottimale.

In ogni caso i serbatoi di accumulo saranno posizionati all'interno dell'edificio o alloggiati in apposito volume tecnico (escluso dal calcolo degli indici) che formerà con i pannelli stessi una soluzione ordinata e morfologicamente controllata dell'intero sistema di copertura (la cosiddetta quinta facciata).

11.6 – Zone ed edifici di particolare interesse ambientale ed architettonico

Qualora gli interventi riguardino edifici o zone sottoposte a particolare tutela (vincolo monumentale, tutela dei beni storici e architettonici (BSA) e loro pertinenze, tutela paesaggistica) si procederà come previsto dalle rispettive discipline di vincolo con i relativi pareri preventivi e con particolare specifica possibilità di deroga rispetto agli obblighi di installazione di cui al presente articolo.

11.7 – Incentivi comunali

Sono previsti abbattimenti di un punto percentuale del contributo per il costo di costruzione nei seguenti casi:

- a. qualora le percentuali obbligatorie di cui al punto 11.3 siano superate almeno del 10%.
- b. Qualora si raggiunga un comportamento prestazionale, in termini di rendimento energetico, superiore almeno del 30% di quello previsto dalla vigente normativa. A tal fine andranno ricercate soluzioni progettuali, preferibilmente di tipo passivo e bioclimatico, in grado di limitare il fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile (necessario per riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria ed illuminazione) di almeno il 30% rispetto ai valori riportati nell'allegato C – numero 1, tabella 1. del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.

Con il Regolamento Urbanistico potranno essere individuati incentivi dimensionali alle nuove costruzioni in funzione del risparmio energetico.

11.8 – Contenuti progettuali

I progetti in cui sia prevista l'installazione di pannelli solari dovranno contenere obbligatoriamente almeno i seguenti elaborati:

- a. elaborati grafici con l'esatto posizionamento ed ingombro dei dispositivi in pianta, sezione prospetti e particolari costruttivi;
- b. inquadramento ambientale costituito ad esempio da elaborati fotorealistici che documentino l'inserimento ambientale.
- c. relazione tecnica in cui siano evidenziati bilanci energetici che dimostrino il rispetto di quanto previsto al punto 11.3
- d. nel caso di solare termico finalizzato al riscaldamento degli ambienti e nel caso di fotovoltaico, elaborati che documentino interventi di adeguata coibentazione termica ed adeguati sistemi di irradiazione quali ad

esempio impianti centralizzati con contabilizzazione individuale e pannelli radianti integrati.

L'osservanza prestazionale della presente norma in ordine alla copertura del fabbisogno energetico è garantita in sede del rilascio del permesso di costruire (o di eventuale altro titolo abilitativo consentito) e rispettivamente verificata in sede di rilascio della licenza d'uso/abitabilità mediante autocertificazione del tecnico impiantista abilitato.

Dichiarata aperta la discussione intervengono:

- Cons. MILANI Agostino – omissis
- Cons. CASCIARO Salvatore – omissis (presenta un emendamento al testo come sotto trascritto)

Sostituire l'art. 2.1.4 "Antenne Televisive" con il seguente testo

Art. 2.1.4 Antenne Televisive –

Le antenne televisive in numero non superiore ad una per ogni unita' immobiliare devono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici; sono da escludersi pertanto le installazioni su balconi o terrazzi non di copertura, a distanza dal filo di gronda non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto, ciò vale anche per gli edifici posti nel Centro Storico.

E' consigliabile quando cio' e' possibile, l'installazione dell'antenna televisiva sulla falda interna, quindi non sulla falda prospiciente la pubblica via.

Nel caso di manutenzione straordinaria del tetto e' obbligatoria la centralizzazione delle antenne televisive.

Nel Centro Storico le antenne paraboliche per la ricezione del segnale televisivo sono ammesse alle seguenti condizioni e comunque previa autorizzazione ai sensi del D.Lgs 42/2004, e successive modifiche e integrazioni:

- *apparecchi con diametro massimo di cm. 45;*
- *colorazione della gamma del cotto e comunque adeguatamente mimetizzata rispetto alle caratteristiche cromatiche della copertura;*
- *posizione non visibile dalla strada su cui prospetta l'edificio interessato in funzione all'angolo di visuale e che comunque non interferisca in modo negativo con vedute da punti di vista pubblici in elevazione;*
- *in caso di rifacimento completo della copertura le utenze dovranno essere opportunamente accorpate su una o, comunque, su un numero il più possibile ridotto di parabole."*

Aggiungere punto 11.9 all'Art. 11 "Risparmio energetico e fonti rinnovabili di energia":

E' abrogato, dall'allegato F "Piano del Colore", l'art. 2.1.7 "Pannelli solari e impianti tecnologici in genere".

- Cons. BANDINI Massimo – omissis
- Ass. MINUTI Fabio – omissis
- Cons. BANDINI Massimo – omissis
- Cons. FEDI Marco – omissis
- Cons. PELLEGRINI Simonetta – omissis
- Cons. PICCINI Pierluigi – omissis
- Cons. BARBIERI Lido – omissis

Alle ore 13,30 la seduta è sospesa.

Alle ore 15,35 il Presidente Sig. Alessandro Piccini, assistito dal Vice Segretario Generale Dott.ssa Rosa Palmas, dichiara aperta la seduta ed ordina l'appello:

PICCINI Alessandro – BRUNI Fulvio – MUGNAIOLI Alessandro - PETRICCI Simone – GUAZZI Gianni – PELLEGRINI Simonetta – BUGNOLI Gianluca – BRENCI Lorenzo – MEACCI Giancarlo – CASCIARO Salvatore – PERUGINI Massimiliano – BARTOLINI Giancarlo – GIOIA Anna – PACE Lucio – GAGLIARDI Marco – RANIERI Gian Luca – FEDI Marco – MARZOCCHI Stefano – ANDREINI Francesco – PICCINI Pierluigi – BOSSINI Franco – CAMPOPIANO Luciano – BANDINI Massimo – MILANI Agostino – CAPITNI Michele – FALORNI Marco – ASCHERI Mario e così 27 Consiglieri su 41 assegnati al Comune.

Constatato che il numero dei presenti è sufficiente per deliberare il Presidente dichiara valida l'adunanza.

Dichiarata aperta la discussione intervengono:

- Cons. FALORNI Marco – omissis

Presiede la seduta il Consigliere Anziano Fulvio Bruni

- Ass. FIORENZANI Pierpaolo – omissis

Presiede la seduta il Vice Presidente Alessandro Manganelli

- Sindaco CENNI Maurizio – omissis

Assiste alla seduta il Segretario generale Dr. Giancarlo Gasparini

Per dichiarazioni di voto intervengono:

- Cons. ASCHERI Mario – omissis

Presiede la seduta il Presidente Alessandro Piccini

- Cons. PICCINI Pierluigi – omissis
- Cons. BANDINI Massimo – omissis
- Cons. BARTOLINI Giancarlo – omissis
- Cons. MILANI Agostino – omissis
- Cons. CASCIARO Salvatore – omissis
- Cons. FALORNI Marco – omissis

Dichiarata chiusa la discussione, non essendovi alcun altro intervento, il Presidente pone in votazione l'emendamento al testo della deliberazione, presentato dal Cons. Casciaro Salvatore, con il seguente esito accertato dai Sigg.ri Scrutatori:

Presenti	n. 31(essendo entrati:Cenni-Barbieri-Nannizzi-Trapassi-Tafari-Iantorno ed essendo usciti: Pace-Bossini)
Astenuti	n. 3(Bandini-Capitani-Milani)
Votanti	n. 28
Voti favorevoli	n. 24
Voti contrari	n. 4(Ascheri-Campopiano-Falorni-Piccini P.)

Il Presidente proclama l'esito della votazione, in base al quale l'emendamento al testo della deliberazione è accolto.

Il Presidente pone ora in votazione la deliberazione con il testo emendato, con il seguente esito accertato dai Sigg.ri Scrutatori:

Presenti	n. 32(essendo entrato: Bossini)
Astenuti	n. 3(Bandini-Capitani-Milani)
Votanti	n. 29
Voti favorevoli	n. 24
Voti contrari	n. 5(Ascheri-Bossini-Campopiano-Falorni-Piccini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione, in base al quale la deliberazione è approvata nel seguente testo emendato:

II Premesso:

- che con le deliberazioni del Consiglio Comunale del 30/01/1996 n.42 e n. 94 del 21/03/1996 fu approvato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale;
- che con le successive deliberazioni consiliari del 19 dicembre 1997 n. 307, del 27 marzo 2001 n. 109, dell'11 marzo 2003 n.99, del 17 luglio 2003 n. 231 e n. 340 del 16/12/2004, e del 29/05/2007 N.167, furono apportate modifiche e integrazioni parziali allo stesso Regolamento;

Considerato che al fine di aggiornare il Regolamento Edilizio alle recenti disposizioni di legge e allo scopo di precisare alcune particolarità evidenziate in fase di applicazione dello stesso, si rende necessario apportare alcune modifiche o integrazioni allo stesso Regolamento, consistenti nell'inserimento di un nuovo articolo inerente l'uso di energia rinnovabile ed in particolare del solare termico e fotovoltaico e nella modifica del Piano del Colore rimuovendo il divieto assoluto di installazione di parabole nel Centro Storico, il tutto come meglio specificato nella relazione dell'ufficio proponente;

Dato atto che in particolare le modifiche da apportare riguardano l'articolo di seguito evidenziato:

Art. 2.1.4 Antenne Televisive –

Le antenne televisive in numero non superiore ad una per ogni unita' immobiliare devono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici; sono da escludersi pertanto le installazioni su balconi o terrazzi non di copertura, a distanza dal filo di gronda non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto, ciò vale anche per gli edifici posti nel Centro Storico.

E' consigliabile quando cio' e' possibile, l'installazione dell'antenna televisiva sulla falda interna, quindi non sulla falda prospiciente la pubblica via.

Nel caso di manutenzione straordinaria del tetto e' obbligatoria la centralizzazione delle antenne televisive.

Nel Centro Storico le antenne paraboliche per la ricezione del segnale televisivo sono ammesse alle seguenti condizioni e comunque previa autorizzazione ai sensi del D.Lgs 42/2004, e successive modifiche e integrazioni:

- apparecchi con diametro massimo di cm 45;*
- colorazione della gamma del cotto e comunque adeguatamente mimetizzata rispetto alle caratteristiche cromatiche della copertura;*
- posizione non visibile dalla strada su cui prospetta l'edificio interessato in funzione all'angolo di visuale e che comunque non interferisca in modo negativo con vedute da punti di vista pubblici in elevazione;*
- in caso di rifacimento completo della copertura le utenze dovranno essere opportunamente accorpate su una o, comunque, su un numero il più possibile ridotto di parabole.”.*

Dato atto altresì che , in attuazione alle disposizioni e all'interesse generale per il risparmio energetico e le fonti rinnovabili di energia, si propone cche sia integrato l' **allegato, “H”**, con l'articolo 11 di seguito evidenziato:

PIANO ENERGETICO AMBIENTALE

Art. 11 Risparmio energetico e fonti rinnovabili di energia

11.1 – *Definizioni*

Il presente articolo stabilisce gli interventi finalizzati al risparmio energetico attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si definisce genericamente "pannello solare" sia il solare fotovoltaico che il solare termico.

Per riscaldamento geotermico si intende lo sfruttamento del calore contenuto all'interno della terra per mezzo di sonde interrate e moltiplicata con una pompa di calore.

11.2 – *Campo di applicazione*

Tutto il territorio comunale è interessato dalle disposizioni del presente articolo nei seguenti casi:

- nuova costruzione di edifici pubblici e privati
- sostituzione edilizia o demolizione con fedele ricostruzione
- ampliamenti che si configurino come nuovi organismi edilizi
- ristrutturazione urbanistica
- ristrutturazione edilizia che coinvolgano almeno il 50% della superficie calcolata come somma dei vani in cui si interviene con opere murarie di modifica.

11.3 – *Interventi obbligatori*

Nelle zone di cui al precedente 11.2 deve essere assicurata, attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia la copertura del 25% del fabbisogno energetico totale e comunque non meno del 50% del fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria.

11.4 – *Interventi facoltativi*

Al di fuori dei casi elencati al punto 11.2, gli interventi sono facoltativi.

11.5 – *Modalità di installazione dei pannelli solari*

I pannelli solari possono essere posizionati in copertura o in spazi a terra; possono costituire inoltre elementi architettonici accessori ai fabbricati comprese pensiline, tettoie, parapetti, ecc.

Nel caso di coperture inclinate gli impianti dovranno essere integrati, ossia essere posizionati in adiacenza e complanari alla falda (modalità retrofit) o incorporati in esse (metodo strutturale)

Nel caso di coperture piane i pannelli saranno installati con inclinazione ottimale.

In ogni caso i serbatoi di accumulo saranno posizionati all'interno dell'edificio o alloggiati in apposito volume tecnico (escluso dal calcolo degli indici) che formerà con i pannelli stessi una soluzione ordinata e morfologicamente controllata dell'intero sistema di copertura (la cosiddetta quinta facciata).

11.6 – Zone ed edifici di particolare interesse ambientale ed architettonico

Qualora gli interventi riguardino edifici o zone sottoposte a particolare tutela (vincolo monumentale, tutela dei beni storici e architettonici (BSA) e loro pertinenze, tutela paesaggistica) si procederà come previsto dalle rispettive discipline di vincolo con i relativi pareri preventivi e con particolare specifica possibilità di deroga rispetto agli obblighi di installazione di cui al presente articolo.

11.7 – Incentivi comunali

Sono previsti abbattimenti di un punto percentuale del contributo per il costo di costruzione nei seguenti casi:

- a) qualora le percentuali obbligatorie di cui al punto 11.3 siano superate almeno del 10%.
- b) Qualora si raggiunga un comportamento prestazionale, in termini di rendimento energetico, superiore almeno del 30% di quello previsto dalla vigente normativa. A tal fine andranno ricercate soluzioni progettuali, preferibilmente di tipo passivo e bioclimatico, in grado di limitare il fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile (necessario per riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria ed illuminazione) di almeno il 30% rispetto ai valori riportati nell'allegato C – numero 1, tabella 1. del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.

Con il Regolamento Urbanistico potranno essere individuati incentivi dimensionali alle nuove costruzioni in funzione del risparmio energetico.

11.8 – Contenuti progettuali

I progetti in cui sia prevista l'installazione di pannelli solari dovranno contenere obbligatoriamente almeno i seguenti elaborati:

- a) elaborati grafici con l'esatto posizionamento ed ingombro dei dispositivi in pianta, sezione prospetti e particolari costruttivi;
- b) inquadramento ambientale costituito ad esempio da elaborati fotorealistici che documentino l'inserimento ambientale.
- c) relazione tecnica in cui siano evidenziati bilanci energetici che dimostrino il rispetto di quanto previsto al punto 11.3
- d) nel caso di solare termico finalizzato al riscaldamento degli ambienti e nel caso di fotovoltaico, elaborati che documentino interventi di adeguata coibentazione termica ed adeguati sistemi di irradiazione quali ad esempio impianti centralizzati con contabilizzazione individuale e pannelli radianti integrati.

L'osservanza prestazionale della presente norma in ordine alla copertura del fabbisogno energetico è garantita in sede del rilascio del permesso di costruire (o di eventuale altro titolo abilitativo consentito) e rispettivamente verificata in sede di rilascio della licenza d'uso/abitabilità mediante autocertificazione del tecnico impiantista abilitato.

11.9 E' abrogato, dall'allegato F "Piano del Colore", l'art. 2.1.7 "Pannelli solari e impianti tecnologici in genere".

Considerato

- che copia del Regolamento variato è stata inviata alle Circoscrizioni in data 17-7-2008 per i pareri di competenza con il seguente esito:
- Circoscrizione 1 – parere favorevole a maggioranza;
- Circoscrizione 2 – parere favorevole all'unanimità, con raccomandazione;
- Circoscrizione 3 – parere favorevole all'unanimità;
- Circoscrizione 4 – parere favorevole a maggioranza;
- Circoscrizione 5 – parere favorevole a maggioranza;

Visto il parere favorevole a maggioranza espresso della Commissione Consiliare Assetto del Territorio in data 28/8/2008;

Vista la relazione dello Sportello Unico per l'edilizia e le attività Produttive;

Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 primo comma D. Lgs 267/2000;

DELIBERA

- di approvare le modifiche al Regolamento Edilizio, adottato con delibera C.C. N. 42 del 30/01/1996 e n. 94 del 21/03/1996, ai sensi dell'art. 33 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, in conformità dell'art. 64 della Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 1, riportate nell'allegato A per formare parte integrante e sostanziale del presente atto."

ALLEGATO A alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 398 del 16-12-2008

Allegato F -

Piano del Colore

Art. 2.1.4 Antenne Televisive -

Le antenne televisive in numero non superiore ad una per ogni unita' immobiliare devono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici; sono da escludersi pertanto le installazioni su balconi o terrazzi non di copertura, a distanza dal filo di gronda non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto, ciò vale anche per gli edifici posti nel Centro Storico.

E' consigliabile quando cio' e' possibile, l'installazione dell'antenna televisiva sulla falda interna, quindi non sulla falda prospiciente la pubblica via.

Nel caso di manutenzione straordinaria del tetto e' obbligatoria la centralizzazione delle antenne televisive.

Nel Centro Storico le antenne paraboliche per la ricezione del segnale televisivo sono ammesse alle seguenti condizioni e comunque previa autorizzazione ai sensi del D.Lgs 42/2004, e successive modifiche e integrazioni:

- *apparecchi con diametro massimo di cm. 45;*
- *colorazione della gamma del cotto e comunque adeguatamente mimetizzata rispetto alle caratteristiche cromatiche della copertura;*
- *posizione non visibile dalla strada su cui prospetta l'edificio interessato in funzione all'angolo di visuale e che comunque non interferisca in modo negativo con vedute da punti di vista pubblici in elevazione;*
- *in caso di rifacimento completo della copertura le utenze dovranno essere opportunamente accorpate su una o, comunque, su un numero il più possibile ridotto di parabole."*

Allegato H

PIANO ENERGETICO AMBIENTALE

Art. 11 Risparmio energetico e fonti rinnovabili di energia

11.1 – Definizioni

Il presente articolo stabilisce gli interventi finalizzati al risparmio energetico attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si definisce genericamente "pannello solare" sia il solare fotovoltaico che il solare termico.

Per riscaldamento geotermico si intende lo sfruttamento del calore contenuto all'interno della terra per mezzo di sonde interrate e moltiplicata con una pompa di calore.

11.2 – Campo di applicazione

Tutto il territorio comunale è interessato dalle disposizioni del presente articolo nei seguenti casi:

- nuova costruzione di edifici pubblici e privati
- sostituzione edilizia o demolizione con fedele ricostruzione
- ampliamenti che si configurino come nuovi organismi edilizi
- ristrutturazione urbanistica
- ristrutturazione edilizia che coinvolgano almeno il 50% della superficie calcolata come somma dei vani in cui si interviene con opere murarie di modifica.

11.3 – Interventi obbligatori

Nelle zone di cui al precedente 11.2 deve essere assicurata, attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia la copertura del 25% del fabbisogno energetico totale e comunque non meno del 50% del fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria.

11.4 – Interventi facoltativi

Al di fuori dei casi elencati al punto 11.2, gli interventi sono facoltativi.

11.5 – Modalità di installazione dei pannelli solari

I pannelli solari possono essere posizionati in copertura o in spazi a terra; possono costituire inoltre elementi architettonici accessori ai fabbricati comprese pensiline, tettoie, parapetti, ecc.

Nel caso di coperture inclinate gli impianti dovranno essere integrati, ossia essere posizionati in adiacenza e complanari alla falda (modalità retrofit) o incorporati in esse (metodo strutturale)

Nel caso di coperture piane i pannelli saranno installati con inclinazione ottimale.

In ogni caso i serbatoi di accumulo saranno posizionati all'interno dell'edificio o alloggiati in apposito volume tecnico (escluso dal calcolo degli indici) che formerà con i pannelli stessi una soluzione ordinata e morfologicamente controllata dell'intero sistema di copertura (la cosiddetta quinta facciata).

11.6 – Zone ed edifici di particolare interesse ambientale ed architettonico

Qualora gli interventi riguardino edifici o zone sottoposte a particolare tutela (vincolo monumentale, tutela dei beni storici e architettonici (BSA) e loro pertinenze, tutela paesaggistica) si procederà come previsto dalle rispettive discipline di vincolo con i relativi pareri preventivi e con particolare specifica possibilità di deroga rispetto agli obblighi di installazione di cui al presente articolo.

11.7 – Incentivi comunali

Sono previsti abbattimenti di un punto percentuale del contributo per il costo di costruzione nei seguenti casi:

- a. qualora le percentuali obbligatorie di cui al punto 11.3 siano superate almeno del 10%.
- b. Qualora si raggiunga un comportamento prestazionale, in termini di rendimento energetico, superiore almeno del 30% di quello previsto dalla vigente normativa. A tal fine andranno ricercate soluzioni progettuali, preferibilmente di tipo passivo e bioclimatico, in grado di limitare il fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile (necessario per riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria ed illuminazione) di almeno il 30% rispetto ai valori riportati nell'allegato C – numero 1, tabella 1. del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.

Con il Regolamento Urbanistico potranno essere individuati incentivi dimensionali alle nuove costruzioni in funzione del risparmio energetico.

11.8 – Contenuti progettuali

I progetti in cui sia prevista l'installazione di pannelli solari dovranno contenere obbligatoriamente almeno i seguenti elaborati:

- a. elaborati grafici con l'esatto posizionamento ed ingombro dei dispositivi in pianta, sezione prospetti e particolari costruttivi;
- b. inquadramento ambientale costituito ad esempio da elaborati fotorealistici che documentino l'inserimento ambientale.
- c. relazione tecnica in cui siano evidenziati bilanci energetici che dimostrino il rispetto di quanto previsto al punto 11.3
- d. nel caso di solare termico finalizzato al riscaldamento degli ambienti e nel caso di fotovoltaico, elaborati che documentino interventi di adeguata coibentazione termica ed adeguati sistemi di irradiazione quali ad

esempio impianti centralizzati con contabilizzazione individuale e pannelli radianti integrati.

L'osservanza prestazionale della presente norma in ordine alla copertura del fabbisogno energetico è garantita in sede del rilascio del permesso di costruire (o di eventuale altro titolo abilitativo consentito) e rispettivamente verificata in sede di rilascio della licenza d'uso/abitabilità mediante autocertificazione del tecnico impiantista abilitato.

- 11.9 E' abrogato, dall'allegato F "Piano del Colore", l'art. 2.1.7 "Pannelli solari e impianti tecnologici in genere".

-- -

Fatto verbale e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to : ROSA PALMAS

IL PRESIDENTE

F.to: PICCINI ALESSANDRO

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio

Per 15 giorni consecutivi a decorrere dal ...22 DIC. 2008


Siena, li22 DIC. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Giancarlo Gasparini

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Siena, li22 DIC. 2008



IL SEGRETARIO GENERALE

Giancarlo Gasparini

! La deliberazione è divenuta esecutiva
! il-2 GEN. 2009..... ai sensi dell'art. 134
! del D.Lgs. 267/2000.

! Siena, li-2 GEN. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE

.....
Dr. Giancarlo Gasparini

RIPUBBLICATA ALL'ALBO
PRETORIO il 2/1/2009 per
15 gg. consecutivi.

F. TID SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giancarlo Gasparini

PER L'ESECUZIONE

Servizio	Data	Firma
Edilizia e Concessioni (SPORTELLO UNICO)	- 2 GEN. 2009	<i>Gianmichele</i>